

Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna

(Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° dicembre 1999¹ sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie) è modificata come segue:

Art. 4a

¹ I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantionali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un'indennità di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.

² Le forze d'intervento di picchetto sono rimborsate con un'indennità di 200 franchi a persona e a giorno iniziato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz
Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie
Huber-Hotz

RS

¹ RS 120.6